

possano mandare che cinque professori? Fissiamo il numero, ma aboliamo le categorie, e lasciamo agli elettori di scegliere liberamente i loro rappresentanti nella massa dei funzionari da noi dichiarati eleggibili; poichè non dobbiamo dimenticarci che gli elettori sono al fine padroni di scegliere i deputati nel modo che credono più conveniente, e fra quelli che più loro ispirano fiducia.

**PRESIDENTE.** All'articolo 6 in discussione, l'onorevole Cancellieri sostituirebbe il seguente.

Ne darò lettura:

« Art. 100. Non si ammetterà nella Camera un numero di funzionari eleggibili maggiore di quaranta, oltre ai ministri segretari di Stato ed ai segretari generali dei Ministeri, pei quali non sono applicabili le disposizioni di quest'articolo.

« Completato il numero anzidetto saranno nulle le nuove elezioni di funzionari ancorchè eleggibili, e quando ne siano eletti contemporaneamente in numero maggiore dei quaranta si estrarranno a sorte i nomi di coloro la cui elezione, per eccedenza di numero, debba essere annullata.

« Dei funzionari appartenenti alle categorie *C* e *F* non saranno ammessi più di cinque per ciascuna categoria; e quando sia completato o superato cotal numero rispettivamente, saranno applicate le regole del precedente alinea. »

La Commissione accetta questa nuova redazione dell'articolo 6 ?

**MAURIGI.** (*Della Giunta*) La Commissione ha già dichiarato che nulla accetta.

**PRESIDENTE.** Domando se il nuovo articolo proposto dall'onorevole Cancellieri è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** La ragione del mio articolo sostitutivo trae origine dalla convenienza di presentare una redazione che si avvicini al testo della Commissione ed in certo modo lo migliori. Mi duole però che la Commissione non abbia voluto accettarlo.

L'articolo progettato dalla Giunta differisce da quello del Ministero essenzialmente in questo, che il Ministero si attiene, riguardo al numero degli impiegati da ammettersi nella Camera, ad un numero indeterminato, mentre la Giunta con maggiore opportunità si attiene al numero determinato di quaranta.

È preferibile in ciò la proposta della Giunta, in quanto che il Ministero propone il decimo sul numero totale dei deputati, il che farebbe sorgere questione se il decimo dei 508 deputati, attese le frazioni in eccedenza ai 500, fosse di 50 ovvero 51.

Ora, dovendo fare una legge, mi pare che pregio essenziale ne debba essere quello di non dare luogo

nell'applicazione a veruna contestazione, molto più quando dalla diversa soluzione possa dipendere se si debba ammettere un numero minore piuttosto che un altro maggiore di funzionari pubblici nella Camera.

La preferibilità poi del numero determinato di 40, senza comprendervi i ministri e segretari generali, si desume inoltre dalla considerazione seguente; se fosse adottato il progetto ministeriale: potrebbe avverarsi che nelle elezioni generali, trovandosi compresi i ministri e segretari generali nel decimo dei funzionari ammessi nella Camera, si dovrebbe fare il sorteggio ed annullare parecchie elezioni di pubblici funzionari per eccedenza del numero. Potrebbe intanto avvenire che dopo per cambiamento di Ministero, o per ritiro di qualche ministro o segretario generale, risulterebbe diminuito il numero e dei ministri e segretari generali deputati, in guisa che resterebbe margine per altri deputati funzionari a completare il decimo. Ed ecco che nella stessa Legislatura dopo avere annullato, per esempio, tre elezioni per eccedenza di numero, si potrebbe successivamente nominare validamente quel numero stesso di funzionari pubblici che era stato prima, e che non sarebbe più in eccedenza del decimo.

Cotesta instabilità di posizione non deve sussistere e ben si apponeva la Commissione quando proponeva di escludere i ministri e segretari generali dal computo dei funzionari deputati, e determinare piuttosto il numero preciso di deputati funzionari ammissibili nella Camera.

Perciò io pregherei la Commissione a mantenere e pregherei il Ministero ad accettare la proposta con cui si limita a 40 il numero dei funzionari pubblici deputati, escludendo da questo numero i ministri e segretari generali.

Sin qui il mio articolo non sarebbe che una più corretta redazione del pensiero della Giunta; ma vi ha di più.

Ho riconosciuto l'utilità di risolvere una questione che si è elevata in questa stessa Legislatura.

Dopo le elezioni generali, quando non siasi ancora proceduto al sorteggio dei funzionari pubblici, verificatosi il caso di elezioni suppletive in persona di pubblici funzionari, si è dubitato se costoro dovessero o no comprendersi nel novero dei funzionari da sorteggiarsi, ovvero se dovesse annullarsi la loro elezione.

Signori, tale questione è stata recentemente discussa in quest'Aula, e la maggioranza della Camera, contrariamente al parere della Giunta, ha ritenuta nulla la elezione del funzionario eletto dopo